



Città metropolitana
di Venezia

assicurazioni

**PROGETTO RELATIVO ALL'ACQUISIZIONE DEL
SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I
RISCHI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
PER IL PERIODO 31/12/2015 – 31/12/2018**

RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
(art. 279, c. 1, lett. a) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

Premessa:

La legge 56/2014 e successivamente la legge 190/2014 hanno rivisto profondamente ruolo ed organizzazione delle Province trasformate in enti territoriali di area vasta ed in particolare, con l'art. 23, comma 1-bis, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, è stata riformata la Provincia di Venezia che dal 31/08/2015 ha cessato di esistere, istituendo al suo posto la Città Metropolitana di Venezia, con un nuovo assetto rispetto all'ente precedente e diverse funzioni ancora in via di definizione e per le quali non si potrà più far riferimento in via principale al solo D.Lgs. 267/2000.

Fintanto che disposizioni legislative nazionali e regionali non ne regoleranno definitivamente le nuove competenze, la Città metropolitana di Venezia, ope legis, assumerà quelle svolte dalla Provincia, subentrando, ai sensi dell'art. 1, c. 16 della L. n. 56/2014, in tutti i rapporti attivi e passivi e succedendo a titolo universale alla medesima nella proprietà di tutti i beni mobili ed immobili, come stabilito all'art. 1, c. 47 della predetta legge.

Le attuali coperture assicurative scadranno il prossimo 31/12/2015 ed in virtù di quanto sopra esposto, oltre che per l'ampliarsi delle responsabilità della pubblica amministrazione dovute all'evoluzione giurisprudenziale in relazione anche a danni casualmente connessi a violazioni di nuove situazioni giuridiche soggettive, si è ritenuto indispensabile indire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa del nuovo ente, non ravvisando la necessità, proprio perché la normativa attualmente in vigore non diversifica le funzioni precedentemente svolte dalla Provincia con quelle della nuova Città metropolitana, di cessare anticipatamente, a soli quattro mesi dalla loro naturale scadenza, i contratti assicurativi in essere.

Per evitare possibili pregiudizi economici negativi derivanti da scoperture o da assicurazione di rischi non più esistenti dovute a variazioni di competenze che le nuove normative sulle funzioni della Città metropolitana potrebbero stabilire, ma che al momento dell'indizione della gara non sono ancora state emanate, è stata inserita nei contratti assicurativi la seguente clausola *"in deroga a quanto previsto dall'art. 1899 c.c., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dai singoli contratti, anticipatamente in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'ente, con ristoro del premio imponibile pagato e non goduto dalla data della disdetta, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, dandone preavviso di 90 (novanta) giorni all'assicuratore mediante lettera raccomandata a.r. o PEC"*.

Per predisporre i nuovi capitolati di gara che tengano conto di quanto sopra indicato e del costante aumento, dovuto a fattori diversi, del costo delle coperture a fronte delle diminuite risorse disponibili, economiche e di personale, imposte dalla Legge di Stabilità, la Città metropolitana di Venezia si è avvalsa dell'ausilio di un broker assicurativo, scelto con procedura ad evidenza pubblica, cui ha demandato il compito di redigere capitolati di polizza in linea con quanto sopra esplicitato e che siano facilmente collocabili presso gli assicuratori onde evitare sia scoperture per l'ente sia la celebrazione di gare deserte, facendo necessariamente lievitare i costi dell'affidamento.

In sintesi, allo stato attuale, la Città metropolitana di Venezia è titolare di competenze in ambiti diversi individuati dalla vigente normativa con particolare riferimento a quanto sopra evidenziato.

L'attività istituzionale consiste nell'esercizio, con le forme ed i modi previsti dalle disposizioni di legge attuali e future, di tutte le attività, competenze e funzioni previste, tanto per propria autonomia statutaria e potestà regolamentare, quanto per attribuzioni e conferimento di deleghe da parte dello Stato e della Regione. L'attività propria dell'Ente viene esercitata nei beni immobili di sua proprietà o in uso, concessione o locazione, in forza di disposizioni di legge, avvalendosi di beni materiali (iscritti o meno nei pubblici registri) e immateriali, mediante progettazione, concessione, produzione, erogazione, gestione, costruzione, manutenzione, organizzazione di: beni, servizi in genere, impianti, infrastrutture, tanto in economia, che mediante affidamento a terzi. Per tutto ciò si avvale, normalmente, di prestazioni di lavoro subordinato, ma può ricorrere anche a collaborazioni esterne, a prestazioni di addetti ai servizi socialmente utili, a convenzioni con altre amministrazioni pubbliche.

Rischi da assicurare:

Nel perseguire le sue finalità istituzionali, l'ente svolge attività per le quali, in alcuni casi, è obbligatorio, in forza di norme specifiche che saranno di seguito indicate, stipulare polizze assicurative, in altri, invece, è ritenuto opportuno trasferire il rischio ad altro soggetto (assicuratore), in quanto il contratto assicurativo consente di gestire in modo certo e prevedibile i relativi costi.

Nelle assicurazioni del ramo danni la controprestazione a carico dell'assicuratore è subordinata al verificarsi dell'evento contrattualmente previsto, senza il quale non matura il diritto al risarcimento. Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite. Appartengono al ramo danni le assicurazioni contro il furto e l'incendio così come le assicurazioni di responsabilità civile per i danni arrecati a terzi.

I rischi assicurabili, cioè trasferibili di norma ad un assicuratore, sono definiti «rischi puri», in contrapposizione ai «rischi speculativi». Appartengono alla categoria dei «rischi puri» tutti gli eventi aleatori che possono determinare solo una perdita al soggetto che ne venga colpito e sul quale l'assicurato non ha alcuna possibilità di controllo.

I rischi puri concernono principalmente le sottostanti due grandi aree:

- a) danni al patrimonio immobiliare e mobiliare;
- b) danni al patrimonio in genere derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi.

Per quanto riguarda la prima fattispecie si tratta di garantire la Città metropolitana per il rischio di danneggiamenti ai propri beni immobili derivanti principalmente da incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo e sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e da fenomeni elettrici.

Relativamente ai beni mobili la Città metropolitana è esposta ai rischi da reato (furto, rapina, estorsione), oltre che dal possibile loro danneggiamento o distruzione nel caso di incendio del fabbricato ove sono depositati, ed ai rischi connessi al possesso ed uso di apparecchiature elettroniche (danni diretti ai sistemi informatici ed ai singoli terminali ed apparecchiature, ricostruzione di archivi ed aumento dei costi di esercizio per la prosecuzione dell'attività).

Per quanto riguarda il punto b) attualmente il maggior rischio deriva dalla proprietà e gestione di strade, opere e strutture connesse (ponti, alberi, ...). Ma, per garantire il patrimonio dell'Ente, alcune fattispecie di legge obbligano la P.A. a stipulare apposite coperture assicurative: è il caso degli infortuni degli amministratori (esclusivamente durante attività relative all'espletamento del loro mandato o incarico) o degli infortuni di dipendenti ed amministratori subiti alla guida di veicoli propri o dell'Ente utilizzati per ragioni di servizio, dei guasti accidentali a mezzi di proprietà o di terzi utilizzati per l'espletamento di missioni o ancora per i danni da circolazione stradale (RCA) e, a norma di quanto stabilito dal CCNLL in vigore, anche per il rimborso delle spese di difesa legale dei propri dipendenti, fatto salvo il caso di conflitto di interessi.

Infine l'Ente è esposto anche al rischio di R.C. derivante dall'attività professionale dei propri dipendenti, anche se limitata alla colpa lieve dei medesimi.

La Città metropolitana di Venezia ha deciso di trasferire all'assicuratore la copertura dei suddetti rischi con le polizze di seguito elencate riportanti, in sintesi, le opzioni scelte.

Nel rispetto dell'art. 2, comma 1-bis del D.lgs. 163/2006, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), l'appalto è stato suddiviso in sette lotti funzionali, ciascuno corrispondente ad ognuna delle polizze di seguito indicate ed oggetto di separata aggiudicazione, con la possibilità, tuttavia, che una sola compagnia possa aggiudicarsi anche più lotti.

Lotto 1) Polizza ALL RISKS INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA

La Città metropolitana è diventata proprietaria, in forza di legge, o utilizza beni immobili patrimoniali a diverso titolo per un valore complessivo di € 1.553621.400,00, nonché è proprietaria di beni mobili per € 17.973.027,00.

In considerazione dell'ingente valore di tali beni si ritiene di dover acquisire tutele assicurative dirette alla protezione del patrimonio nella proprietà o disponibilità dell'Ente. I rischi da assicurare sono quelli dei danni al fabbricato (incendio e le relative garanzie accessorie: spese di demolizione e sgombero, perdita pigioni, onorari di architetti, professionisti e consulenti, spese peritali, ricorso terzi, eventi socio-politici, terrorismo, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni e allagamenti, neve, ghiaccio e gelo, acqua piovana, spese per la ricerca guasti da acqua condotta, terremoto e rottura vetri, fenomeno elettrico, cedimento, frana e smottamento, crollo e collasso strutturale), ai beni mobili (furto, rapina e estorsione) e quelli derivanti dall'utilizzo di sistemi e terminali informatici (ricostruzione archivi, archivi e supporti dati elettronici, virus informatici).

Tutti questi rischi sono stati raggruppati in un'unica polizza, definita "all risks", che assicura tutte le possibili cause di danno ad eccezione di quelle espressamente escluse (danni causati da atti di guerra, da esplosioni, radiazioni o trasmutazioni dell'atomo, dolo dell'assicurato, deterioramento naturale, infedeltà dei dipendenti per appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni di merci, perdite di mercato, danni indiretti di qualsiasi natura, inquinamento).

La garanzia è prestata dall'assicuratore con la formula "a valore intero", ossia il massimale per ogni immobile è rappresentato dal suo valore dichiarato. Onde evitare possibili riduzioni di risarcimento previsti dall'art. 1917 del c.c. (cd. proporzionale) è stato affidato ad una ditta esperta del settore la valutazione del "valore di costruzione a nuovo" (quello su cui l'assicuratore farà il calcolo per il risarcimento) del patrimonio dell'Ente. E' la forma più onerosa di assicurazione, ma è anche quella che garantisce maggiormente il patrimonio dell'Ente.

Per cercare di limitare il costo della polizza sono state inserite franchigie e sotto limiti nelle garanzie accessorie.

Il capitolato predisposto ha una struttura dinamica e prevede, automaticamente, l'inserimento o l'esclusione dei beni che pervengono od escano nella disponibilità dell'Amministrazione. Ad ogni fine anno la ditta incaricata delle stime effettuerà una revisione del patrimonio, sulla quale verrà calcolata la regolazione (in positivo o negativo) del premio anticipato.

Per quanto attiene alle garanzie specifiche da prestarsi da parte dell'assicuratore si rimanda al contenuto specifico del capitolato, come pure per le soluzioni migliorative che l'offerente potrà proporre per migliorare il punteggio della propria offerta.

Lotto 2) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)

Questo tipo di tutela si prefigge di trasferire all'assicuratore essenzialmente la responsabilità di natura extracontrattuale dell'Ente e si divide in due partite:

- a) responsabilità civile verso terzi (RCT);
- b) responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO).

La RCT è regolata dall'art. 1917 del c.c. in base al quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato (in questo caso l'Ente) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

La garanzia della presente polizza è quindi operante per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o, comunque, svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario ed esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale custode, committente, organizzatore o altro della Città metropolitana, salve le esclusioni ivi espressamente menzionate.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti a quelle sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La RCO trasferisce a carico dell'assicuratore tutti gli oneri risarcitori che possano derivare all'Ente in ordine alle sue responsabilità come datore di lavoro per gli infortuni occorsi ai lavoratori (siano essi dipendenti che lavoratori in regime di lavoro somministrato) ai sensi del D.P.R. 1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e delle norme del codice civile, e non coperti dall'indennizzo INAIL.

In sede di offerta l'assicuratore potrà optare per mettere a disposizione dell'ente i seguenti massimali:

- a):RCT: € 10.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per ogni persona lesa e € 10.000.000,00 per danni a cose;
RCO: € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona lesa.
- b):RCT: € 12.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 12.500.000,00 per ogni persona lesa e € 12.500.000,00 per danni a cose;
RCO: € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona lesa.
- c):RCT: € 15.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 15.000.000,00 per ogni persona lesa e € 15.000.000,00 per danni a cose;
RCO: € 7.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona lesa.

Il massimale aggregato (massimo esborso dell'assicuratore per ogni annualità assicurativa) per ciascuna delle tre opzioni è pari a € 20.000.000,00.

Ovviamente più alto sarà il massimale proposto e maggiori saranno i punti ottenuti dall'offerta.

Per quanto riguarda i sinistri si rileva come sia emersa la necessità di una nuova qualità nella loro gestione. Si tratta di perseguire l'obiettivo più generale di instaurare un rapporto diverso con le imprese di assicurazione, dove l'ente recuperi una forza contrattuale adeguata alla propria vocazione cui è istituzionalmente deputato: fornire servizi alla collettività locale. Per questo si rende necessario superare l'atteggiamento di delega, nei confronti delle compagnie di assicurazione della gestione dei sinistri dovuto anche ai deficit di conoscenza della materia. L'esperienza degli ultimi anni delle pubbliche amministrazioni mostra il crescente ricorso a piani assicurativi misti, con la gestione diretta della P.A. dei micro sinistri (quelli in franchigia) e dell'assicuratore per quelli gravi. Questa è anche la scelta della Città metropolitana di Venezia, realizzabile con il supporto del broker che si è impegnato a mettere a disposizione le proprie conoscenze e le figure professionali necessarie ad integrare quelle degli uffici dell'amministrazione per costituire un "gruppo intersettoriale di lavoro" per l'istruttoria dei sinistri di RCT/O e per porre in essere, per quanto possibile, azioni incisive di risk prevention. La gestione in proprio dei sinistri in franchigia (S.I.R.), e più in generale il fornire pareri sulle richieste di risarcimento danni (previsto dalla polizza), risponde anche agli obiettivi di spending review che la pubblica amministrazione deve perseguire, perché consente di superare la possibile valutazione speculativa dell'assicuratore che potrebbe preferire di risarcire il petitum (la franchigia è a carico dell'ente!) per non dover affrontare i propri maggiori costi che una definizione della vertenza in via giudiziale comporterebbe, con conseguente innalzamento invece dei costi dell'ente e non garantirebbe la giusta valutazione che la spesa di denaro pubblico implica.

Anche per quanto riguarda le franchigie il concorrente potrà offrire una delle seguenti opzioni

- a) S.I.R. / Franchigia per ogni e qualsiasi danno: € 10.000,00;
- b) S.I.R. / Franchigia per ogni e qualsiasi danno: € 5.000,00;
- c) S.I.R. / Franchigia per ogni e qualsiasi danno: € 0,00 (nessuna franchigia)

Minore sarà la franchigia a carico dell'ente e più elevato sarà il punteggio che otterrà il concorrente.

Inoltre al concorrente verrà data la possibilità di offrire, per la gestione dei sinistri sopra la franchigia, il pagamento:

- a) solo della parte eccedente la franchigia. Quella rientrante nella franchigia sarà liquidata direttamente dall'ente al danneggiato;
- b) di tutto l'importo risarcibile al danneggiato e successivamente richiedere all'ente il rimborso dell'importo in franchigia.

La polizza non sarà soggetta a regolazione annuale del premio, che sarà fisso per tutta la durata del contratto.

Lotto 3) Polizza INFORTUNI CUMULATIVA

Ai sensi e per effetti del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 tutti i dipendenti provinciali devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro esclusivamente presso l'INAIL, concetto ribadito dall'art. 66 del D.P.R. n. 268 del 13/05/1987 che stabilisce che per gli infortuni derivanti da causa di lavoro si continuano ad applicare a tutto il personale le norme per i dipendenti civili dello Stato (ossia assicurazione INAIL o, ove non applicabile, equo indennizzo). Non è quindi possibile che gli infortuni sul lavoro del personale dipendente siano coperti da un'apposita polizza assicurativa, la cui legittimità è stata sempre negata dal CO.RE.CO. Veneto, in vigenza della normativa che prevedeva il controllo preventivo di legittimità delle deliberazioni delle Province e dei Comuni.

Tuttavia l'art. 23 D.P.R. n. 333 del 03/08/1990 ha espressamente obbligato le pubbliche amministrazioni a sottoscrivere apposite polizze assicurative a tutela degli infortuni subiti dai propri dipendenti alla guida di veicoli propri o dell'Ente, a cui siano dal medesimo autorizzati a servirsi per missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio.

Inoltre ai sensi del T.U. Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 dello Statuto provinciale, che viene esteso ai nuovi organi della Città metropolitana a norma dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, comma 16, in attesa dell'approvazione dello statuto della medesima, anche nei loro riguardi viene stipulata la polizza che più genericamente li assicura contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Da quanto sopra evidenziato ne discende che la polizza contro il rischio di infortuni che l'Amministrazione sottoscriverà dovrà tutelare diverse categorie di soggetti che la Città metropolitana di Venezia ha l'obbligo o l'interesse ad assicurare.

I massimali sono stati fissati applicando il principio indennitario legato all'ammontare della retribuzione in virtù del quale l'assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche del danno, ma non può tramutarsi in lucro per l'assicurato, come evidenziato dalla sentenza Sez. Un. Cass. N. 5119/2002.

La polizza, quindi, è strutturata nelle seguenti sezioni:

1) Amministratori

Assicurati: Sindaco metropolitano, Consiglieri metropolitani, Membri della conferenza metropolitana, Segretario Generale, Direttore Generale, Difensore civico.

Somme assicurate procapite:

Caso Morte	€ 1.000.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 1.000.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	€ 100,00

2) Conducenti veicolo privato e veicoli/natanti/imbarcazioni di proprietà dell'Ente

Assicurati: dipendenti nonché tutte le persone autorizzate dal Contraente all'utilizzo del veicolo/natante per motivi di servizio.

Somme assicurate procapite:

Caso Morte	€ 500.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 500.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00

3) Iscritti ai Centri di Formazione Professionale (C.F.P.) e stagisti per l'obbligo formativo organizzati dal settore lavoro

Assicurati: iscritti alle attività tutte dei Centri di Formazione Professionale, nonché gli iscritti a tutte quelle organizzate e gestite dall'amministrazione contraente che comprendono attività ricreative, didattiche, in locali propri e/o di terzi. Le attività si tengono durante tutto l'anno e possono comprendere anche uscite, visite guidate o gite, a piedi o con mezzi provinciali e/o di terzi.

Somme assicurate procapite:

Caso Morte	€ 50.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 50.000,00
Rimborso spese mediche	€ 5.000,00
Diaria per ricovero (max 360 gg per sinistro)	€ 50,00

Quest'ultima sezione è stata attivata per assolvere alle richieste provenienti dalla Regione di assicurare gli studenti in diretta gestione dell'Ente soprattutto in occasione delle uscite e degli stage che periodicamente svolgono presso aziende del territorio e che fanno parte integrante dell'attività didattica.

Anche per questa polizza è concessa la facoltà al concorrente di proporre opzioni migliorative in ordine a:

- franchigie in caso di Invalidità Permanente valevoli per tutte le categorie assicurate
- franchigie per Rimborso Spese Mediche da Infortunio valevoli per tutte le categorie assicurate solamente nell'ordine di grandezza indicato nel capitolato cui si rimanda per il dettaglio delle condizioni di assicurazione.

Il premio di questa polizza è soggetto a regolazione annuale con i seguenti parametri:

- sul numero degli assicurati (Segretario, Direttore, Amministratori);
- sul numero annuo dei chilometri percorsi dai veicoli e sul numero dei natanti di proprietà;
- sul numero degli allievi dei C.F.P.

Lotto 4) Polizza INCENDIO/FURTO/KASKO VEICOLI E NATANTI/IMBARCAZIONI DELL'ENTE O DI PROPRIETA' DI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI, TERZI

Il D.P.R. 268/1987, il D.P.R. 333/1990 e il D.Lgs. 267/2000, oltre all'art. 10 dello Statuto della Provincia di Venezia che, come sopra evidenziato, viene esteso a norma di legge alla Città metropolitana di Venezia fino all'emanazione da parte di quest'ultima del proprio atto, sanciscono un'obbligatorietà per l'Ente di assicurazione del rischio di furto, incendio e in genere contro qualsiasi danneggiamento che dovessero subire i mezzi di proprietà dei suoi amministratori o dei suoi dipendenti utilizzati, rispettivamente, per l'espletamento del mandato e per gli adempimenti fuori dall'ufficio. Al fine del contenimento dei costi l'Ente sta progressivamente riducendo il numero dei mezzi di servizio da utilizzarsi per il trasporto di amministratori e dipendenti e ciò ha portato nel corso degli ultimi anni ad un costante ricorso, in particolar modo da parte degli amministratori, all'uso del mezzo privato per ragioni inerenti la carica ricoperta, facendo così scattare la necessità/obbligatorietà della stipulazione dell'apposita copertura assicurativa come previsto dalla normativa sopra indicata. Inoltre, la frequenza dei danneggiamenti subiti dagli automezzi e dai natanti di proprietà dell'amministrazione, rende opportuno trasferire anche questo rischio all'assicuratore.

Questa polizza, fino alla concorrenza del massimale di € 30.000,00 e nei limiti ed alle condizioni ivi indicate (per le quali si rimanda all'apposito capitolato), obbliga la società assicuratrice ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai mezzi assicurati e sopra evidenziati, con eccezione delle cose trasportate, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. Sono esclusi i danni derivanti da: atti di guerra e insurrezione, esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, dolo del contraente o dell'assicurato, derivanti da partecipazioni del veicolo o natante a gare sportive, avvenuti quando il mezzo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

E' previsto che il concorrente possa offrire una fra le seguenti opzioni di massimali e franchigie:

- a) massimale la somma assicurata con franchigia di € 100,00 per sinistro, ad eccezione del caso rottura cristalli ove il massimale sarà di € 500,00 con franchigia € 100,00 e del caso di mancato utilizzo dove il massimale sarà di € 250,00 e franchigia € 0,00;
- b) massimale la somma assicurata con franchigia di € 200,00 per sinistro, ad eccezione del caso rottura cristalli ove il massimale sarà di € 1.000,00 con franchigia € 200,00 e del caso di mancato utilizzo dove il massimale sarà di € 500,00 e franchigia € 0,00

Il premio annuo è soggetto a regolazione determinata da: percorrenza chilometrica dei veicoli di proprietà dell'Ente e quella di proprietà di dipendenti e amministratori e valore commerciale (allo stato d'uso) delle imbarcazioni.

Lotto 5) Polizza TUTELA LEGALE

Il diritto al rimborso delle spese di difesa legale per gli amministratori e dipendenti trova il suo fondamento nel fatto che il dipendente e/o l'amministratore pubblico, che viene convenuto in giudizio in tale sua veste, non è portatore di un interesse suo proprio, ma dell'Ente per il quale ha agito, costituendosi pertanto portatore di un interesse altruistico, che si riversa a beneficio della collettività di cui l'Ente è espressione, e pertanto è interesse dell'Ente medesimo tenere indenne il dipendente/amministratore stesso per le spese legali che dovrebbe sostenere (o che ha realmente sostenuto) ogni qualvolta è chiamato a rispondere del suo operato pubblico.

La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato il paradigma di un simile rapporto nel "mandato" (Corte Conti SS.RR. n°501-A/1986). Ai sensi dell'art. 1720 cc, infatti, "*il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni...*". Tale paradigma reca in sé anche il limite ad un simile diritto, costituito dal fatto che l'agire del mandatario deve essere un agire "a vantaggio" e non "in danno" del mandante, danno che si realizza ogni qual volta ci sia un conflitto di interessi con l'Ente di appartenenza (ex art. 1394 c.c.). Ovviamente il dipendente o amministratore deve essere esclusivamente convenuto in giudizio.

Sulla scorta di quanto sopra evidenziato si comprende come il legislatore si sia dato carico di prevedere sistemi di tutela agli amministratori e dipendenti pubblici per le spese che i medesimi avrebbero dovuto sopportare per la loro difesa giudiziale, per fatti connessi all'espletamento della loro attività istituzionale. Ecco quindi che, per gli Enti Locali, l'art.16 del D.P.R. n. 191/1979, richiamato dall'art. 22 del D.P.R. n. 347/1983 e modificato dall'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del D.P.R. n. 333/90, prevede che l'Ente, anche a tutela dei propri interessi, assicuri l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente e sia riconosciuta l'assenza di dolo o colpa grave. Questa

formulazione, con qualche lieve modifica, è passata nei testi normativi successivi: ossia l'art. 28 del CCNL 14/09/2000 che recita:

“Art. 28 Patrocinio legale

1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il **dipendente da un legale di comune gradimento**.*

2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per **fatti commessi con dolo o colpa** grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.”*

Per gli amministratori, invece, si richiama l'art. 23 della L. 816/1985, ora sostanzialmente riproposto nell'art. 86 del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce che *“I comuni e le province possono assicurare i propri amministratori ed i propri rappresentanti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”*. Ed anche la giurisprudenza, sia quella ordinaria che amministrativa, è orientata per il riconoscimento, anche a favore degli amministratori, del diritto al rimborso (in tal senso Corte dei Conti, SS.UU., 18 giugno 1986, n. 501).

In questo quadro si innestano le pronunce della Cass. 13.12.2000 n. 15724 e Cass. 3.01.2001 n. 48, le quali ritengono applicabile indifferentemente agli amministratori e ai dipendenti l'art. 16 D.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, seppur alla duplice condizione che vi sia l'assenza di conflitto di interessi e che il procedimento penale riguardi fatti connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei doveri d'ufficio.

Da quanto sopra evidenziato si può ben comprendere come sia opportuno per l'Ente trasferire all'assicuratore il rischio di una spesa (quello per la difesa legale dei propri dipendenti e amministratori) che sarebbe interamente a suo carico e difficilmente quantificabile a priori, potendo invece, tramite il contratto di assicurazione, gestirlo in modo certo e prevedibile.

Per il dettaglio delle condizioni che regolano la polizza si rimanda al capitolato speciale specifico.

La polizza assicura l'Ente e tutte le persone per le quali debba sostenere le spese di difesa, entro il massimale annuo di € 50.000,00 per assicurato e di € 100.000,00 per ogni evento che coinvolga più assicurati.

Al concorrente è lasciata la possibilità di offrire inoltre le seguenti opzioni:

a) massimale aggregato annuo a scelta tra:

1. € 500.000,00
2. Illimitato

b) franchigia per sinistro a scelta tra:

1. € 2.000,00
2. € 1.000,00
3. € 0,00

c) data di retroattività:

1. 31/12/2013
2. 31/12/2010
3. Illimitata

Ovviamente a seconda dell'opzione offerta il concorrente otterrà un diverso punteggio.

Il premio, che è soggetto a regolazione annuale, è calcolato sulla base delle retribuzioni annue lorde del personale dipendente e delle indennità e compensi corrisposti a Consiglieri e Amministratori.

Lotto 6) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE

Questo tipo di garanzia assicurativa, che rappresenta il completamento della polizza RCT/O, si prefigge lo scopo di tenere indenne l'ente assicurato delle somme che sia chiamato a pagare o rimborsare a terzi in conseguenza di fatti colposi, omissivi o commissivi, o atti commessi da soggetti di cui debba rispondere (i dipendenti) compiuti nello svolgimento delle proprie attività e che determinino una responsabilità di tipo contrattuale non prevista dalla tutela RCT/O.

Sono previste garanzie complementari per tutti quei soggetti ai quali sia attribuito un incarico tecnico. Viene assicurata la loro responsabilità civile professionale.

Infatti l'art. 83 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 230 del 29/12/2010, in esecuzione degli art. 90 c. 5 e 112 c. 4bis del D.Lgs. 163/2006, prevede che l'Ente stipuli un'idonea polizza assicurativa atta a coprire i rischi di natura professionale dei propri dipendenti tecnici, come pure affermato dall'art. 270 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 (regolamento di attuazione del codice dei contratti) che stabilisce: *“Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalla singole stazioni appaltanti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice”*. Le norme nella sostanza, nel caso di progettazione affidata ai propri dipendenti, prevedono l'obbligo per l'amministrazione di contrarre garanzia assicurativa sia per i rischi professionali, che per le spese di nuova progettazione e maggiori costi per le varianti, con oneri a carico dell'amministrazione medesima.

La L.R. del Veneto n. 27/2003 ha inoltre stabilito (art. 6, c. 5 – art. 8, c. 4 e c. 5 – art. 12 c. 3) che le Amministrazioni debbano stipulare a proprio carico apposite polizze assicurative a copertura dei rischi professionali, non solo per il progettista, ma anche per il responsabile unico del procedimento (R.U.P.), per il responsabile dei lavori, per il direttore dei lavori, per il coordinatore della sicurezza (in fase di progettazione ed in fase di esecuzione) e per i collaudatori.

La copertura assicurativa che la normativa sopra indicata obbliga l'Ente ad adottare, dovrà quindi garantire sia il maggior costo che la Stazione Appaltante dovrebbe sopportare nell'apportare le varianti all'opera per errori del progettista interno, secondo lo schema previsto dal D.M. 123 del 12/03/2004 con le condizioni ivi indicate, nella misura massima del 10% del valore dell'opera, sia garantire il patrimonio dell'Ente per i danni a terzi causati dall'attività dei propri dipendenti tecnici, nelle figure professionali sopra evidenziate, ed i danni al proprio patrimonio causati da responsabilità amministrativo-contabile dei medesimi, purchè questi danni non sia causati da dolo o colpa grave dei dipendenti. Infatti per giurisprudenza ormai consolidata (a tal proposito si richiamano le sentenze della Corte dei Conti Umbria n. 553/2002, della C.C. Friuli Venezia Giulia n. 60/2003 e quella della C.C. Sicilia n. 734/2008) e per esplicita previsione normativa (art. 3, c. 59, L. 244/2007) la P.A. può assumere a suo carico esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e, quindi, la polizza da sottoscrivere dovrà prevedere la copertura solo per i danni causati da colpa lieve per i quali, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 639/1996, non vi è responsabilità del pubblico dipendente.

Appurato quanto sopra, la polizza è organizzata in due sezioni:

la prima è quella relativa ai rischi professionali ove la garanzia assicurativa è prestata per un massimale annuo di € 2.000.000,00 ed un massimale aggregato di € 10.000.000,00 con una franchigia che il concorrente può offrire di:

- a) € 5.000,00 per sinistro;
- b) € 0,00.

La copertura ha una retroattività (che significa che esplica la sua validità per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Città metropolitana e denunciate alla compagnia assicuratrice durante il periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del contratto per il periodo di tempo indicato) che potrà essere, a seconda di quanto offerto dal concorrente, di:

- a) tre anni;
- b) cinque anni;
- c) illimitata

ed una ultrattività di anni 2 (ossia la polizza è operante per i sinistri denunciati alla Città metropolitana nei due anni successivi alla cessazione della polizza purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di durata dell'assicurazione stessa compreso il periodo retroattivo). Questa garanzia, detta postuma, non avrà alcuna validità nel caso l'Ente stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga a garanzia degli stessi rischi.

La seconda sezione riguarda invece la copertura del dipendente incaricato dell'attività di progettazione interna, garanzia prestata secondo lo schema ministeriale di cui sopra, che prevede un massimale pari al 10% del valore dell'opera ed un costo di emissione di ogni “certificato” calcolato sul valore dell'opera stessa e quantificato in:

- tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi: 0,60%;
- tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi: 0,85%;

- tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi: 1,20%, fermo restando un premio minimo lordo di € 200,00 per ogni singolo certificato emesso.

Lotto 7) Polizza RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

La Provincia di Venezia è proprietaria di 150 automezzi (autovetture, autocarri, macchine operatrici, carrelli, rimorchi) e di 16 natanti con relativi motori marini fissi o amovibili che utilizza per il normale svolgimento delle proprie attività istituzionali e tutti regolarmente iscritti al P.R.A. Il D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private), recependo quanto previsto dalle leggi nn. 990/1969, 39/1977, 57/2001 e 273/2002 che ha abrogato, ha reso obbligatorio assicurare contro il rischio della responsabilità civile la circolazione degli autoveicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i rimorchi, su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate. Tale obbligo assicurativo è stato esteso anche ai natanti con i D.P.R. n. 973/1970 e n. 45/1981 e con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 86 del 01/04/2008.

La polizza assicurativa che si andrà a stipulare avrà per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli ed i natanti da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente/Assicurato o in utilizzo esclusivo del Contraente/Assicurato a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di mezzi.

In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito, purché la sostituzione sia contestuale.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del contratto. Ad ogni fine anno assicurativo si procederà al conguaglio, attivo o passivo, del premio sulla base delle inclusioni/esclusioni dei veicoli e dei natanti o dei motori marini amovibili verificatesi nel corso del medesimo periodo.

Il premio di ciascun mezzo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

L'assicuratore mette a disposizione un massimale catastrofale per sinistro per anno di:

- a) € 20.000.000,00 per singolo veicolo e/o natante/imbarcazione;
- b) € 25.000.000,00 per singolo veicolo e/o natante/imbarcazione;
- c) illimitato

A seconda dell'opzione offerta tra le tre sopra indicate, verrà attribuito al concorrente un punteggio diverso che sarà integrato dai punti ottenuti dall'ulteriore indicazione di una delle seguenti opzioni:

- a) massimale per ricorso terzi da incendio € 1.000.000,00;
- b) massimale per ricorso terzi da incendio € 2.500.000,00.

La garanzia è prestata per gli autoveicoli e natanti (appositamente identificati nell'elenco allegato al capitolato di polizza cui si rimanda) nella forma tariffaria "bonus/malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri e nella forma tariffaria "tariffa fissa" per i rimorchi, i carrelli e le macchine operatrici (anche questi appositamente identificati nel medesimo elenco) che prevede una tariffa costante nel tempo, senza franchigia, ma con maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus) a partire dal secondo sinistro nella stessa annualità assicurativa.

Conclusioni:

Il progetto di acquisizione dei servizi assicurativi della Città metropolitana di Venezia per il prossimo triennio (2015-2018) è stato orientato ad acquisire la copertura assicurativa di tutti i rischi obbligatori per legge, nonché rivolto ad assicurare quei rischi che, vuoi per il valore dei beni o per la loro strategicità, hanno fatto ritenere opportuno e conveniente trasferirli all'assicuratore, nel rispetto del principio giurisprudenziale più sopra richiamato che l'ente pubblico può assicurare solo quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale.

L'indagine di mercato svolta propedeuticamente dal servizio assicurazioni dell'ente ha evidenziato, nuovamente, che la gara dei servizi assicurativi si inserisce in un contesto di progressivo disimpegno degli assicuratori dal mercato degli enti pubblici.

Inoltre, l'acquisizione da parte delle grandi compagnie di quelle medio/piccole, processo iniziato già da qualche anno, ha di fatto portato ad una rarefazione dei competitors.

Questo contesto, riscontrato su tutto il territorio nazionale, si è manifestato:

- a) con numerose disdette alle polizze in corso con particolare riferimento alla RCT/O e tutela legale, ed in generale a tutte quelle posizioni ritenute dall'assicuratore "sinistrate", non remunerative o non strategiche;
- b) con procedure concorsuali andate deserte per mancanza di offerte;

c) con un generale disinteresse per il rischio della pubblica amministrazione, se non a particolari condizioni tecniche ed economiche.

Va infatti evidenziato come negli ultimi anni la sinistrosità del comparto pubblico abbia avuto un incremento notevole, sia sotto l'aspetto della frequenza, che dell'entità dei sinistri, mentre i parametri economici (tassi, franchigie e scoperti) sono rimasti sostanzialmente invariati, o, addirittura, scesi per effetto della concorrenza a seguito delle procedure concorsuali.

Attesa, pertanto, la necessità per l'Ente di garantirsi contro i suddetti rischi attraverso adeguate coperture assicurative, si è ritenuto che la suddivisione dell'appalto in più lotti, così come l'assunzione diretta della gestione dei sinistri in franchigia della polizza di RCT/O, rappresentasse la soluzione ideale per favorire la massima partecipazione alla gara, consentendo quindi la partecipazione anche a compagnie specializzate in singoli settori di rischio, con auspicabili riflessi positivi sui costi complessivi dell'affidamento.

Si rileva, a tal proposito, come sia fondamentale la promozione della concorrenza in un contesto di mercato come quello assicurativo dove gli offerenti sono sempre meno numerosi e sempre meno inclini ad assumersi i rischi degli enti pubblici

Mestre, 01/09/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Angelo Brugnerotto

**INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI
DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA
(art. 279, c. 1, lett. b) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

In ragione dello specifico contenuto intellettuale del servizio e non svolgendosi alcuna attività presso i locali dell'amministrazione non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI e altresì non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Mestre, 01/09/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Angelo Brugnerotto

**CALCOLO DELLE SPESE
PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
(art. 279, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

La spesa per l'acquisizione dei servizi assicurativi di cui la Città metropolitana necessita, alle condizioni descritte nella relazione tecnico-illustrativa, è determinata dal costo delle singole polizze poste in gara.

La valutazione di tale importo non può prescindere dai dati ricavati dalle indagini di mercato propedeuticamente svolte, che hanno evidenziato:

- una rarefazione dei competitors (equivalente ad una diminuzione dell'offerta) poiché le compagnie medio/piccolo sono state assorbite dai pochi grandi gruppi;
- un progressivo disimpegno delle compagnie assicurative dal rischio "pubblico" dovuto anche all'incremento della sinistrosità sia per la frequenza degli eventi che per l'entità dei sinistri, anche con riferimento alla situazione della Città metropolitana di Venezia.

Il premio assicurativo di ogni singola polizza è determinato dall'applicazione di un tasso tecnico o di un costo pro capite o unitario a degli specifici parametri.

A seguito delle considerazioni sopra esplicitate e delle indagini di mercato effettuate tramite il broker incaricato, si sono ipotizzati i tassi/costi di seguito indicati che determinano il costo presuntivo di ciascuna polizza dettagliato nella tabella seguente:

Lotto/Polizza	Parametri	Tasso Lordo	Premio annuo
Lotto 1) All risks Incendio Furto Elettronica	Valore beni immobili = € 1.553.621.400,00	0,257 per mille	€ 400.000,00
Lotto 2) RCT/O	Retribuzioni = € 15.800.000,00	31,7 per mille	€ 500.000,00
Lotto 3) Infortuni			
Sez 1 Amministratori	Numero assicurati = 65	€ 220,00 Premio pro capite	€ 14.300,00
Sez 2a Conducenti veicoli	Chilometri = 1.300.000	€ 0,015 Premio per km	€ 19.500,00
Sez 2b Conducenti natanti	Numero natanti = 16	€ 200,00 Premio pro natante	€ 3.200,00
Sez 1 Allievi C.F.P.	Numero allievi = 350	€ 3,00 Premio pro capite	€ 1.050,00
Totale (con arrontodamenti)			€ 38.000,00
Lotto 4) Kasko veicoli e natanti			
	Chilometri veicoli = 1.600.000	€ 0,015 Premio per km	€ 24.000,00
	Valore natanti = € 309.300,00	35,00 per mille	€ 10825,00
Totale (con arrontodamenti)			€ 35.000,00
Lotto 5) Difesa legale	Retribuzioni = € 15.800.000,00	1,58 per mille	€ 25.000,00
Lotto 6) R.C. Patrimoniale	Numero dipendenti = 509	€ 49,11 Premio pro capite	€ 25.000,00
Lotto 7) RCA Libro matricola	C.M. singoli veicoli		€ 73.000,00
TOTALE			€ 1.096.000,00

Il totale della **spesa annua** che si ipotizza si renda necessaria per l'acquisizione delle coperture assicurative ammonta a € 1.096.000,00.

Nella quantificazione sopra indicate sono comprese le retribuzioni del broker che corrispondono al 4% del valore del premio relativo alla polizza RCA e del 7% del valore del premio di tutte le altre polizze. L'opera del broker sarà remunerata direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Pertanto il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta per la Città metropolitana di Venezia alcun onere finanziario diretto.

La **spesa**, quindi, per il servizio di copertura assicurativa per la Città metropolitana di Venezia per il triennio 2015 – 2018 viene determinata in complessivi **€ 3.288.000,00** da porre a base di gara.

Mestre, 01/09/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Angelo Brugnerotto

**PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI NECESSARI
PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI
(art. 279, c. 1, lett. d) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

PROSPETTO ECONOMICO

	Costo annuale	Costo triennale
A) COSTO DEL SERVIZIO		
Lotto 1) Polizza All risks	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00
Lotto 2) Polizza RCT/O	€ 500.000,00	€ 1.500.000,00
Lotto 3) Polizza Infortuni	€ 38.000,00	€ 114.000,00
Lotto 4) Polizza kasko legale	€ 35.000,00	€ 105.000,00
Lotto 5) Polizza Difesa legale	€ 25.000,00	€ 75.000,00
Lotto 6) Polizza RC patrimoniale	€ 25.000,00	€ 75.000,00
Lotto 7) Polizza RCA	€ 73.000,00	€ 219.000,00
TOTALE	€ 1.096.000,00	€ 3.288.000,00
B) ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		
		€ 0,00*
C) CONTRIBUTO A.V.C.P. A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE		
		€ 600,00
D) SPESE DI PUBBLICITA'		
		€ 3.000,00
ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO		
		€ 3.291.600,00

*Non ci sono costi per la sicurezza poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

Al punto A) costo del servizio è compresa anche la remunerazione del broker, fissata nella percentuale del 4% del valore del premio della polizza RCA e del 7% del valore del premio delle altre polizze, che è a carico delle compagnie assicurative quale parte dell'aliquota riconosciuta alla propria rete di vendita costituente una componente del premio e che non potrà rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione

L'importo totale dell'appalto ammonta pertanto a **€ 3.291.600,00**

Si evidenzia che non è stata conteggiata, in quanto trattasi di risorse non direttamente utilizzate per l'acquisizione dei servizi assicurativi, la somma annuale di € 70.000,00 necessaria per le franchigie e le regolazioni del premio.

Mestre, 01/09/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Angelo Brugnerotto

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO
E PRESTAZIONALE
(art. 279, c. 1, lett. e) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)**

Il capitolato generale d'appalto per la copertura assicurativa dei rischi della Città metropolitana di Venezia è costituito dalle seguenti polizze:

LOTTO 1) ALL RISKS INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA

LOTTO 2) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/O);

LOTTO 3) INFORTUNI CUMULATIVA;

LOTTO 4) INCENDIO, FURTO, KASKO VEICOLI E NATANTI;

LOTTO 5) DIFESA LEGALE;

LOTTO 6) RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE COLPA LIEVE

LOTTO 7) RESPONSABILITA' CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA (RCA);

che si allegano al presente progetto, alle quali si rimanda integralmente per quanto attiene alla descrizione delle prestazioni del servizio oggetto dell'appalto.

Mestre, 01/09/2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Angelo Brugnerotto

SCHEMA DI CONTRATTO
(art. 279, c. 1, lett. f) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)

SCHEMA DI CONTRATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

REP. N.

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di _____ C.I.G.:

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila____, il giorno del mese di , presso gli uffici della
Città metropolitana di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

AVANTI A ME

dottor Stefano Nen, segretario generale della Città metropolitana di Venezia, autorizzato a
rogare i contratti in cui detto Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del decreto
legislativo 18 agosto 2000, numero 267, come modificato dall'art. 10, comma 2-quater della
legge numero 114 dell'11 agosto 2014,

SONO COMPARSI

da una parte:

- il dott./ing. (dirigente), nato/a a (..) il 19.. e domiciliato/a
per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia il/la quale interviene nel
presente Atto in nome e per conto di detta Città metropolitana, codice fiscale numero
80008840276, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Città
metropolitana". Il dott./ing. (dirigente), competente a stipulare i contratti per conto della "Città
metropolitana", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto della
Provincia di Venezia, dell'art. 21 del regolamento della Provincia di Venezia per la disciplina
dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia di Venezia 201. numero
..., protocollo numero, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla
determinazione dirigenziale di aggiudicazione numero del protocollo
numero.....;

- dall'altra parte:

il sig., nato a il, residente in
....., Vian....., codice fiscale
....., il quale interviene nel presente Atto in qualità di legale
rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società
....., con sede legale in (..), Via,
cap....., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n.
....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato,
data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.
....., annotata con la qualifica di, nella sezione speciale in data ..
..... La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità,
anche "Appaltatore".

(se la parte è un procuratore) il sig., nato a (..), il ..
..... 19., residente a(..), in Via, cap., il quale
interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società
....., con sede legale in(..), Via, cap.
....., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n.....,
capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di
iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.,
in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di, sig.
....., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep.,
del 20., registrata all' Ufficio di, in data al n..... serie
che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è
allegata al presente Atto sub ".." per formarne parte integrante e sostanziale.

(in caso di RTI) il sig. interviene nel presente Atto in nome e per conto di
....., società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:
- , con sede in (..), Via n..., cap., capitale
sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del

Registro delle Imprese di, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

-, con sede in (..), Via n., cap., capitale sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di, data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep., del, registrata all'Ufficio di, in data..... al numero serie .. che, in originale/ in copia certificata conforme in data, dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e poteri io segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO

- che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

- che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce che:

- o le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni (comma 16);
- o alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all'articolo 4

della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 50);

- che l'esecuzione del servizio denominato è stata definitivamente aggiudicata con determinazione del dirigente del Servizio

..... n. del, protocollo n., esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all'“Appaltatore”, come previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio Gestione procedure contrattuali del prot. numero del ;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 65 (sopra soglia)/ 124 (sotto soglia) del D.Lgs. numero 163/2006;

- (solo per società di capitali) che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall'“Appaltatore”, come allegato, alla nota del, acquisita al protocollo della “Città metropolitana” in data al n.....;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri in data e che è decorso, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima

delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data _____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- **(eventuale)** che si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data come risulta dal relativo verbale.

- che è stato acquisito il documento di verifica di autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, in data documento numero, dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- (per i contratti < 150.000 euro) che ai sensi dell'art.83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e s.m., non è richiesta la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del suddetto decreto;

- (per i contratti > 150.000 euro) che l'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia con nota del, acquisita al protocollo della "Città metropolitana" il, al numero, ha comunicato a carico (nome ditta) l'insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m.i.;

- (per i contratti sopra-soglia) che con nota numero di protocollo in data, la "Città metropolitana" ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia le informazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m.i.;

- che, pur non essendo pervenute, a tutt'oggi, le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, si può comunque procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m.i.;

- che il Dirigente del Settore _____ con dichiarazione del _____ ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che la

stessa si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, e resta depositata agli atti della “Città metropolitana”.

- che l’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Venezia per il periodo 2015-2017 è consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html>, e che sussiste la possibilità di segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso le seguenti caselle di posta elettronica: anticorruzione@pec.cittametropolitana.ve.it e anticorruzione@cittametropolitana.ve.it. (solo atto pubblico)

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL’APPALTO)

1. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore”, che, come sopra rappresentato, accetta, l’esecuzione del servizio denominato, come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL’APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti:

a. dai seguenti documenti parte del progetto approvato con determinazione dirigenziale numero del 201., protocollo numero, esecutiva:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub A);

- **(eventuale)** elenco prezzi/ lista (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub B);

b. **(eventuale)** dall'offerta presentata dall'“Appaltatore” in sede di gara (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub C);

c. documento per la valutazione dei rischi interferenti (allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale sub D);

2. Le Parti sottoscrivono, avanti a me, con firma digitale, in data odierna, per piena conoscenza ed integrale accettazione i documenti elencati al comma 1, non materialmente allegati al presente contratto. Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, si intendono comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto e restano depositati agli atti della “Città metropolitana”.

3. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL'APPALTO)

1. La “Città metropolitana” pagherà all'“Appaltatore” che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di/00 euro (€00) cui vanno aggiunti/00 euro (€00) per i costi relativi alla sicurezza, per un totale complessivo di/00 euro (€00) oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. **(eventuale)** Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di

sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

3. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore di esecuzione, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

4. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’“Appaltatore” è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo.

5. Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’“Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 304 del D.P.R. 207/2010.

6. La “Città metropolitana” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.

7. La “Città metropolitana” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore” tramite il broker AON S.p.A. con sede legale in Milano, via A Ponti, 10. Questa modalità concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio assicurativo ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Città metropolitana di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

8. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero del 2011, protocollo numero, (impegno

9. La “Città metropolitana” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

ARTICOLO 5

(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L’ “Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.
2. A tal fine si impegna a comunicare alla “Città metropolitana”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.
3. L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Città metropolitana” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell’inadempimento.

ARTICOLO 6

(DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto decorre dal e terminerà il

ARTICOLO 7

(SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dal disciplinare di gara, già allegati al presente Atto sotto la lettera “..”.

ARTICOLO 8

(REFERENTE DELL'APPALTATORE)

1. L’“Appaltatore” dichiara che il signor è responsabile della disciplina e del buon ordine nell’esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor, nato a il, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

ARTICOLO 9

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La “Città metropolitana” individua quale direttore dell’esecuzione, diverso dal responsabile unico del procedimento, il sig. cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l’esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell’“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non

conformità saranno formalmente comunicate all'“Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese;

d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 8 a cui è consegnata una copia.

ARTICOLO 10

(SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA')

1. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 11

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli ... del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..” e l'articolo 6 comma 8 del D.P.R. numero 207/2010.

2. La “Città metropolitana”, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'“Appaltatore” con preavviso non inferiore a quindici (15) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano ritenuti dalla “Città metropolitana” migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'“Appaltatore” acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip S.p.a.

2. L'“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente consultabile alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento>. La “Città metropolitana”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Città metropolitana” procederà, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. La “Città metropolitana” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 12

(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.
2. Le Parti approvano, specificatamente, che il foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 13

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. numero 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. numero 207/2010, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione bancaria/assicurativa numero

....., in data 20., stipulata conS.p.A., Agenzia
....., per/00 euro (€,00).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita come allegato alla nota trasmessa dall'“Appaltatore” in data 20., registrata al protocollo della “Città metropolitana” il 20.. al numero Detta polizza viene controfirmata, avanti a me, con firma digitale dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

3. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del cinquanta per cento (50%) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto l'“Appaltatore” è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, prevista dall'art. 40, comma 7, del D.Lgs. numero 163/2006, come risulta dalla_____.

4. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. numero 163/2006.

5. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore”, la “Città metropolitana” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'“Appaltatore” è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la “Città metropolitana” abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

6. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 14

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. L'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 15

(SUBAPPALTO)

1. Ai sensi dell'art. 10.2 del disciplinare di gara, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..”, è fatto divieto all'“Appaltatore” di subappaltare, anche parzialmente, il servizio.

ARTICOLO 16

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

1. La “Città metropolitana” indica all'“Appaltatore” che il responsabile del procedimento è l'ing./dott. cui competono, in particolare, i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;
 - c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'“Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente la “Città metropolitana” procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 7 del presente contratto.
 - d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 10 a cui è consegnata una copia.
2. La “Città metropolitana” si impegna a comunicare all'“Appaltatore” l'eventuale variazione del nominativo.

ARTICOLO 17

(OBBLIGHI DELL'“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signordichiara che l'“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 18

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La “Città metropolitana” dà atto che l'“Appaltatore” è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal Durc On Line protocollo INAIL/INPS_..... richiesto in data, con scadenza validità il

ARTICOLO 19

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l'“Appaltatore” ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, *ovvero* che l'“Appaltatore” risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del , rilasciato dalla Provincia/Città metropolitana di

ARTICOLO 20

(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio nel comune di , all'indirizzo.....

ARTICOLO 21

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. L'“Appaltatore” ha già provveduto a depositare la somma complessiva di /00 euro (€ ,00 presso il Tesoriere: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c intestato alla Città metropolitana di Venezia, IBAN: IT69T0200802017000101755752.

ARTICOLO 22

(REGISTRAZIONE)

1. Le Parti chiedono la registrazione dell'Atto in misura fissa in quanto il servizio dedotto nel presente Atto è esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10, comma 2, numero 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ARTICOLO 23

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. La “Città metropolitana” informa l'“Appaltatore” che titolare del trattamento è la Città metropolitana di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, responsabile del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali, per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'ing/dott. del Servizio e, per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La Città metropolitana di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa l'“Appaltatore” che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto degli allegati e mi esonerano dalla loro lettura.

E richiesto, io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile di cui ho dato lettura, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti.

Essi lo hanno approvato e sottoscritto unitamente agli allegati sub in mia presenza mediante apposizione di firma digitale i cui certificati, rilasciati per da, numero seriale, e per _____ da _____, numero seriale _____, risultano a me Ufficiale Rogante validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

Dopo di che io Segretario della Città metropolitana di Venezia ho apposto la mia firma digitale, in presenza delle parti.

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA

per l'affidamento del servizio di _____ C.I.G.:

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di presso gli uffici della
Città metropolitana di Venezia, in Venezia-Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,

da una parte:

- il dott./ing. (dirigente), nato/a a (..) il 19.. e domiciliato/a
per la carica presso la sede della Città metropolitana di Venezia, - il/la quale interviene nel
presente Atto in nome e per conto di detta Città metropolitana, codice fiscale numero
80008840276, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" 0000242008, che nel contesto
dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Città metropolitana". Il dott./ing. (dirigente),
competente a stipulare i contratti per conto della "Città metropolitana", ai sensi dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento
provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia ..
..... 201. numero .., protocollo numero, interviene nel presente Atto per
dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. del
..... protocollo numero.....;

dall'altra parte:

- il sig., nato a, il, residente in
....., Vian....., codice fiscale
....., il quale interviene nel presente Atto, in qualità di legale
rappresentante, come tale munito dei necessari poteri, dell'impresa/società
....., con sede legale in (..), via,
cap....., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di, n.
....., capitale sociale euro/00 (€) interamente versato,
data di iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.
....., annotata con la qualifica di, nella sezione speciale in data ..

..... La suddetta impresa/società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Appaltatore";

(se la parte è un procuratore) il sig., nato a (..), il ..
..... 19.., residente a(..), in Via, cap., il quale
interviene nel presente Atto in nome e per conto della impresa/società
....., con sede legale in(..), Via, cap.
....., codice fiscale e iscrizione alla Camera di Commercio di n.....,
capitale sociale euro/00 (€) interamente versato, data di
iscrizione, Sezione Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.,
in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante di, sig.
....., con scrittura privata autenticata dal Notaio dott., rep.,
del 20.., registrata all' Ufficio di, in data al n..... serie
che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è
allegata al presente Atto sub ".." per formarne parte integrante e sostanziale).

(in caso di RTI) Il sig. interviene nel presente Atto in nome e per conto di
....., società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:
- , con sede in (..), Via n..., cap., capitale
sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del
Registro delle Imprese di, data di iscrizione, Sezione
Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;
- , con sede in (..), Via n... , cap., capitale
sociale interamente versato €, codice fiscale e numero d'iscrizione del
Registro delle Imprese di, data di iscrizione, Sezione
Ordinaria della C.C.I.A.A. numero di R.E.A.;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato
collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio
dott., rep., del, registrata all'Ufficio di

..... , in data..... al numero serie .. che, in originale/ in copia certificata conforme in data dallo stesso Notaio, è allegata al presente Atto sub “..” per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell’Atto anche “Appaltatore”).

PREMESSO

- che l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

- che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 stabilisce che:

– le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni (comma 16);

– alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (comma 50);

- che, l’esecuzione del servizio denominato

..... è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio n.

..... del, protocollo n., esecutiva ai sensi di legge;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all’ “Appaltatore”, come previsto dall’art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del prot. numero del

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 65 (sopra soglia)/ 124 (sotto soglia) del D.Lgs. numero 163/2006;

- (solo per società di capitali) che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall' “Appaltatore”, come allegato, alla nota del, acquisita al protocollo della “Città metropolitana” in data al n.....;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri _____ in data _____ e che è decorso, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del D.Lgs. numero 163/2006, il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data_____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- **(eventuale)** che si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza in data come risulta dal relativo verbale.

- che è stato acquisito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, in data protocollo numero CEW....., dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto; OPPURE

- che ai sensi dell'art.83, comma 3, del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 modificato dal D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, la documentazione antimafia non è richiesta trattandosi di contratti il cui valore complessivo non supera i centocinquantamila euro (€ 150.000,00).

- (per i contratti > 150.000 euro) che l'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia con nota del, acquisita al protocollo della Città metropolitana il, al numero, ha comunicato a carico (nome ditta) l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m.;

- (per i contratti sopra-soglia) che con nota numero di protocollo in data, la Città metropolitana di Venezia ha richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo di Venezia le informazioni di cui all'articolo 84, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159 e s.m.;

-che, a tutt'oggi, non sono pervenute le relative comunicazioni da parte del suddetto Ufficio Territoriale del Governo, per cui, essendo trascorsi 45 giorni dalla richiesta, si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva, come previsto dall'articolo 92, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, numero 159;

- che il Dirigente del Settore _____ con atto del _____ ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della "Provincia".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. La "Città metropolitana", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore", che, come sopra rappresentato, accetta, l'esecuzione del servizio denominato

..... come da progetto richiamato al successivo articolo 3.

ARTICOLO 3

(OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO)

1. L'“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dal progetto, approvato con determinazione dirigenziale numero del , protocollo numero , esecutiva, composto dai seguenti documenti ed elaborati:

- relazione tecnica illustrativa;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- **(eventuale)** documento per la valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I);
-

Le Parti si obbligano, in particolare, a rispettare le condizioni contrattuali previste nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, approvato con la suddetta determinazione dirigenziale. Detto capitolato, in copia certificata conforme all'originale dal dott/ing. (dirigente) in data 201., è allegato al presente contratto sotto la lettera “..”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. **(eventuale)** L'“Appaltatore” si obbliga, inoltre, ad eseguire l'appalto agli ulteriori patti, modalità e condizioni indicati nell'offerta tecnica presentata dall'“Appaltatore” in sede di gara. Detto documento è allegato al presente Atto sotto la lettera “ ”, per costituirne parte integrante e sostanziale.

3. Le Parti dichiarano di avere sottoscritto i restanti documenti di cui al comma 1, in data odierna, per la loro integrale accettazione, e che gli stessi si intendono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della “Città metropolitana”.

4. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici ed, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207.

ARTICOLO 4

(CORRISPETTIVO DELL’APPALTO)

1. La “Città metropolitana” pagherà all’“Appaltatore” che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di/00 euro (€00) cui vanno aggiunti/00 euro (€00) per i costi relativi alla sicurezza, per un totale complessivo di/00 euro (€00) oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. **(eventuale)** Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

3. La “Città metropolitana” informa l’“Appaltatore”, che ne prende atto, che il suddetto corrispettivo è soggetto alla liquidazione finale del direttore di esecuzione, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni apportate all’originale progetto di cui al precedente articolo 3.

4. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’“Appaltatore” è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo.

5. Il direttore dell’esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, in contraddittorio con l’“Appaltatore”, ai sensi dell’articolo 304 del D.P.R. 207/2010.

6. La “Città metropolitana” si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell’“Appaltatore”.

7. La “Città metropolitana” dichiara che effettuerà i pagamenti all’“Appaltatore” tramite il broker AON S.p.A. con sede legale in Milano, via A Ponti, 10. Questa modalità concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio assicurativo ai sensi dell’art. 1901 del codice civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Città metropolitana di Venezia. Non saranno imputabili all’ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie assicuratrici effettuati dal Broker.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs. 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

8. La “Città metropolitana”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero del 2011, protocollo numero, (impegno

9. La “Città metropolitana” avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall’art. 191 del D.Lgs. numero 267/2000.

ARTICOLO 5

(TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L’“Appaltatore” assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla “Città metropolitana”, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. L'“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Città metropolitana” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 6

(DURATA DEL CONTRATTO)

1. Il contratto decorre dal e terminerà il

ARTICOLO 7

(SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

2. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trova applicazione per la sospensione l'articolo 308 del D.P.R. 207/2010 oltre a quanto previsto dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..”.

ARTICOLO 8

(REFERENTE DELL'APPALTATORE)

1. L'“Appaltatore” dichiara che il signor è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del signor, nato a il, che potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

ARTICOLO 9

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La “Città metropolitana” individua quale direttore dell’esecuzione, diverso dal responsabile unico del procedimento, il dott./ing. cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l’esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell’“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all’ “Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese.
- d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all’articolo 10 a cui è consegnata una copia.

2. La “Città metropolitana” si impegna a comunicare all’“Appaltatore” l’eventuale variazione del nominativo.

ARTICOLO 10

(SPECIFICHE MODALITA’ E TERMINI DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’)

1. La “Città metropolitana” e l’“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che trovano applicazione per la verifica di conformità le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 11

(RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO)

1. Le Parti danno atto che per la risoluzione e recesso del contratto trovano applicazione gli articoli ... del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..” e l’articolo 6 comma 8 del D.P.R. numero 207/2010.

2. L'“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia consultabile alla pagina <http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento> . La “Città metropolitana”, verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'“Appaltatore” assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la “Città metropolitana” procederà, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. La “Città metropolitana” può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 12

(MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)

1. La “Città metropolitana” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.
2. Le Parti approvano, specificatamente, che il foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 13

(CAUZIONE DEFINITIVA)

1. L'“Appaltatore”, a garanzia degli impegni assunti con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D. Lgs. 163/2006 e dell'articolo ... del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, già allegato al presente Atto sotto la lettera “..”, cauzione definitiva, a mezzo di fidejussione assicurativa n., in data, stipulata con

..... Assicurazioni con sede legale in di/00 euro (€,00). Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato alla nota trasmessa dall'Appaltatore in data, registrata al protocollo della "Città metropolitana" il, al numero Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dal dott./ing. (dirigente) in data, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

2. La "Città metropolitana" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia sarà automaticamente svincolata con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 113, commi 3 e 5, del D. Lgs. 163/2006.

3. La "Città metropolitana" e l'"Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Città metropolitana" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la "Città metropolitana" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

4. La "Città metropolitana" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 14

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

1. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come stabilito dall'articolo 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 15

(SUBAPPALTO)

1. Ai sensi dell'art. 10.2 del disciplinare di gara, già allegato al presente Atto sotto la lettera "..", è fatto divieto all'"Appaltatore" di subappaltare, anche parzialmente, il servizio.

ARTICOLO 16

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

1. La “Città metropolitana” indica all’“Appaltatore” che il responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing./dott. cui competono in particolare i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l’esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell’“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all’ “Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente la “Città metropolitana” procederà all’applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall’articolo 7 del presente contratto.
- d) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all’articolo 10 a cui è consegnata una copia.

2. La “Città metropolitana” si impegna a comunicare all’“Appaltatore” l’eventuale variazione del nominativo.

ARTICOLO 17

(OBBLIGHI DELL’“APPALTATORE” NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signordichiara che l’“Appaltatore” applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore ed agisce, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri

soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 18

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

La "Città metropolitana" dà atto che l'"Appaltatore" è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso da di , in data , acquisito al protocollo della "Città metropolitana" il , al numero

ARTICOLO 19

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15, *ovvero* che l'"Appaltatore" risulta in regola con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, come risulta dal certificato del , rilasciato dalla Provincia di

ARTICOLO 20

(DOMICILIO DELL'APPALTATORE)

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'"Appaltatore" elegge domicilio nel comune di , all'indirizzo.....

ARTICOLO 21

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'"Appaltatore" assume a proprio carico le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

2. Le spese contrattuali presunte di/00 (€00) euro, salvo conguaglio, sono a carico dell'"Appaltatore" che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere della "Città metropolitana": Unicredit S.p.A.,

filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN:
IT69T0200802017000101755752 intestato alla Città metropolitana di Venezia.

ARTICOLO 22

(REGISTRAZIONE)

1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1086, n. 131.

ARTICOLO 23

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. La “Città metropolitana” informa l’ “Appaltatore” che “titolare” del trattamento è la Città
metropolitana di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto,
“responsabile” del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio
Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione l’ing/dott.
del Servizioe per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo
Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La Città metropolitana di Venezia, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, informa l’ “Appaltatore”
che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

La Stazione Appaltante

Il dirigente del Servizio

.....

L’Appaltatore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di
approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Obblighi dell’Appaltatore e
documenti facenti parte del contratto), articolo 4 (Corrispettivo dell’Appalto), articolo 5
(Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 6 (Durata del contratto), articolo 11 (Risoluzione e

recesso del contratto), articolo 15 (Subappalto), articolo 17 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti).

Il presente atto viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale, i cui certificati rilasciati, per il _____ da, numero serialee per il _____ da, numero seriale risultano validi e non revocati sulla base dell'apposita attestazione generata dal rispettivo certificatore all'atto dell'apposizione della loro firma.

La Stazione Appaltante

Il dirigente del servizio

.....

L'Appaltatore

.....